



STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI  
DELLA VAL DI BISENZIO

# **STATUTO**

## **dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio**

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 19 del 29/12/2023 - IN VIGORE DAL 04 FEBBRAIO 2024

## **Indice**

### **Capo I - Principi e norme fondamentali**

Articolo 1- Costituzione e scopo dell'Unione

Articolo 2 - Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e albo pretorio

Articolo 3 – Finalità e compiti

Articolo 3- bis - Istituti di partecipazione

Articolo 4 - Funzioni di programmazione

Articolo 5 - Principi dell'azione amministrativa

### **Capo II - Funzioni esercitate dall'Unione**

Articolo 6 - Funzioni e servizi associati

Articolo 7 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'art. 6

Articolo 8 - Servizi di prossimità

Articolo 9 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e per altri soggetti pubblici

Articolo 10 - Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati [abrogato]

Articolo 11 - Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità montana Val di Bisenzio [abrogato]

Articolo 12- Disposizioni finali

### **Capo III - Organi di governo ed organi consultivi**

Articolo 13 - Organi di governo dell'Unione

Articolo 14 - Composizione del consiglio

Articolo 15 - Entrata in carica e convalida dei consiglieri

Articolo 16 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere

Articolo 17 - Competenze del consiglio

Articolo 18 - Convocazione, sedute e deliberazioni del consiglio

Articolo 19 - Diritti e doveri

Articolo 20 - Decadenza, dimissioni dei consiglieri

Articolo 21 - Il Presidente

Articolo 22 - Competenze del Presidente

Articolo 23 - Composizione della giunta

Articolo 24 - Competenze della giunta

Articolo 25 - Funzionamento della giunta

Art.25 bis - Rapporti tra la Giunta dell'Unione e le Giunte Comunali

### **Capo IV- Organizzazione**

Articolo 26 - Organizzazione degli uffici

Articolo 27 - Principi generali di organizzazione

Articolo 28 - Principi generali in materia di personale

Articolo 29 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 30 - Controlli interni

Articolo 31 - Il segretario dell'Unione

Articolo 31-bis - Il vice segretario dell'Unione

Articolo 32 - Personale dell'Unione

Articolo 33 - Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana Val di Bisenzio [abrogato]

Articolo 34 - Difensore civico [abrogato]

### **Capo V - Ordinamento finanziario e contabile**

Articolo 35 - Principi generali

Articolo 36 - Finanze dell'Unione

Articolo 37 - Bilancio e programmazione finanziaria

Articolo 38 - Controllo di gestione

Articolo 39 - Rendiconto di gestione

Articolo 40 – Il collegio dei revisori

Articolo 41 - Servizio di tesoreria

Articolo 42 – Patrimonio

#### **Capo VI - Durata, nuove adesioni, recesso e scioglimento**

Articolo 43 - Durata dell'Unione

Art. 43 bis - Adesioni di nuovi comuni all'unione

Articolo 44 - Recesso del comune

Articolo 45 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

Articolo 45 bis – Recesso dalla funzione

Articolo 46 – Scioglimento

Articolo 47 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

#### **Capo VII - Modifiche statutarie**

Articolo 48 - Modifiche statutarie

#### **Capo VIII - Norme transitorie e finali**

Articolo 49 - Atti regolamentari [abrogato]

Articolo 50 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Articolo 51 - Disposizioni transitorie [abrogato]

Articolo 52 - Norma finale

Articolo 53 - Entrata in vigore

## **Capo I - Principi e norme fondamentali**

### **Articolo 1- Costituzione e scopo dell'Unione**

1. L'Unione di Comuni della Val di Bisenzio è ente locale costituito, dai Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68.
2. L'Unione è costituita in prevalenza ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del d.lgs. 267/00 da Comuni montani (Cantagallo e Vernio) e pertanto assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
3. L'Unione opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle norme statali e regionali. È costituita nello spirito della naturale evoluzione istituzionale dell'esperienza maturata con la Comunità montana Val di Bisenzio.
4. L'unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono e ha lo scopo di cooperare con i Comuni, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente; trattandosi di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo l'opera della disciolta Comunità montana.
5. L'Unione esercita le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Toscana. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

### **Articolo 2 - Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e albo pretorio**

1. L'Unione assume la denominazione di Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. L'Unione ha sede amministrativa pro-tempore a Vernio, in Via Bisenzio, n. 351 e può averla anche in un altro dei Comuni della Val di Bisenzio.
3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.
4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla giunta con propria deliberazione.
5. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "*Unione dei Comuni della Val di Bisenzio*". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio.
6. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei tre Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del consiglio.
7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
8. L'Unione ha un proprio albo pretorio *on-line*, istituito anche ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

### **Articolo 3 - Finalità e compiti**

1. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio è costituita, secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni fondatori, della Regione Toscana, della Provincia di Prato e dello Stato, da essi delegati nelle forme previste dalla legislazione vigente.
2. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza e differenziazione, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.
3. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ispira il proprio indirizzo politico-amministrativo ai valori della carta costituzionale della Repubblica Italiana, ai principi generali fondanti l'Unione Europea, a quelli contenuti nello Statuto della Regione Toscana ed ai contenuti autonomistici presenti nel D.lgs. n. 267/2000 e nelle leggi della Regione Toscana.
4. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, in attuazione dell'articolo 32, comma 4 e dell'articolo 42 del d. lgs. n. 267/2000, nonché del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo i principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti all'articolo 62 dello Statuto della Regione Toscana, promuove la valorizzazione del territorio, anche in base alle sue differenze socio-economiche, l'esercizio associato delle funzioni comunali ed ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area.
5. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ispira la propria attività ai valori suddetti, con finalità ed interventi tesi a:
  - a) promuovere lo sviluppo delle Comunità e la progressiva integrazione dei servizi e delle politiche dei Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione funzionale, efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio. Costituisce, pertanto, un ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
  - b) promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socio-economica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;
  - c) promuovere le finalità ed i principi generali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto della Regione Toscana, ed in particolare il pieno sviluppo della persona e dei valori di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale, dei diritti umani, del dialogo tra popoli, culture e religioni diverse;
  - d) sostenere, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
  - e) favorire l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri;
  - f) promuovere il processo di conferimento organizzativo presso l'Unione dei Comuni di servizi, associati o delegati, per il conseguimento della migliore funzionalità;
  - g) costituire ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
  - h) promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;

- i) provvedere agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2, articolo 44 della Costituzione;
- j) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;
- k) favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
- l) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- m) valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
- n) sostenere il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;
- o) realizzare le opere pubbliche di bonifica montana e non, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;
- p) cooperare con altre amministrazioni locali anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni.

6. [abrogato]

### **Articolo 3-bis. Istituti di partecipazione**

1. L'Unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini e delle forze economiche e sociali alla definizione ed attuazione delle scelte politico - amministrative, ne garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di massima trasparenza e di facile accessibilità.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. a tale scopo il consiglio dell'unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definire i compiti ed il funzionamento.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1.
5. Con apposito regolamento è disciplinato, altresì, lo svolgimento delle consultazioni dei cittadini anche sotto forma di referendum nelle materie concernenti le funzioni dell'Unione nel rispetto del presente Statuto e dei principi di cui all'articolo 8 del d. lgs. n. 267/2000. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Non possono essere in ogni caso sottoposti a consultazioni dei cittadini anche sotto forma di referendum:
  - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
  - b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  - c) i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
  - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
  - e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
  - f) gli atti relativi al personale dell'unione o di enti, aziende, istituzioni e società partecipate dall'Unione.
7. Il Presidente indice le consultazioni dei cittadini anche sotto forma di referendum quando lo richiede almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte sui medesimi Comuni, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Le consultazioni dei cittadini anche sotto forma di referendum sono indette altresì quando lo richiedano i due consigli comunali appartenenti all'unione che è di pertinenza della loro estensione territoriale o i tre consigli comunali partecipanti all'unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti oltre al consiglio dell'Unione.
8. Nel caso di caso di richiesta da parte dei cittadini la proposta, prima della raccolta delle firme, deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, ed è sottoposta al giudizio di ammissibilità del consiglio dell'unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
9. Il consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto delle consultazioni dei cittadini anche sotto forma di referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, nel caso che la pronuncia consiliare si discosti dall'esito delle consultazioni dei cittadini anche sotto forma dei referendum, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e votata a maggioranza dei consiglieri assegnati.
10. Non è ammesso lo svolgimento di più di una consultazione tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
11. Le proposte di consultazioni dei cittadini anche sotto forma di referendum non possono essere nuovamente sottoposte alla consultazione [anche sotto forma di referendum] prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria.
12. Nei novanta giorni precedenti le consultazioni elettorali comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo le consultazioni anche sotto forma di referendum.
13. Partecipano al voto oltre ai cittadini dell'Unione iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Cantagallo, Vernio e Vaiano:
  - a) i cittadini residenti nei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  - b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo.

#### **Articolo 4 - Funzioni di programmazione**

1. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, per realizzare i propri scopi, adotta i metodi e gli strumenti della programmazione, quali:
  - a) i progetti speciali integrati;
  - b) le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, con le quali l'Unione dei Comuni concorre nei casi di rinnovo alla formazione del piano territoriale di coordinamento

di competenza dell'amministrazione provinciale, dei piani strutturali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

2. L'Ente, nella preparazione dei piani e dei programmi, pluriennali ed annuali:
  - a) assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali;
  - b) adotta il metodo della consultazione e della partecipazione;
  - c) promuove la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni economiche e delle forze sociali della propria zona.
3. L'Ente tiene altresì conto:
  - a) dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
  - b) degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale;
  - c) (soppresso);
  - d) delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

#### **Articolo 5 - Principi dell'azione amministrativa**

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:
  - a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;
  - b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione, ricercando ogni forma di interazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace ed efficiente;
  - c) organizza la struttura secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità;
  - d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;
  - e) attua la trasparenza della propria attività tramite il proprio sito informatico;
  - f) promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative;
  - g) garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente;
  - h) nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi;
  - i) assicura ai cittadini e alle imprese, nell'ambito dei servizi di informazione di cui all'articolo 6, comma 3, lett. c), la ricezione di domande, istanze e tutte le informazioni su atti che riguardano tali soggetti. Tali interventi informativi sono resi conoscibili in via prioritaria e nei limiti della tecnologia, mediante il sito istituzionale dell'Ente.

### **Capo II - Funzioni esercitate dall'Unione**

#### **Articolo 6 - Funzioni e servizi associati**

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale ed intercomunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale
  - c) servizi in materia di statistica
  - d) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente
  - e) Commissione paesaggistica
  - f) gestione risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi ed il trattamento giuridico-economico del personale
  - g) centro informativo unico ed ufficio per la transizione al digitale
  - h) ufficio comunicazione e stampa

- i) valutazione impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, nella funzione di autorità competente ai sensi della L.R. n. 17/2016, vincolo idrogeologico.
- j) espropri, limitatamente a quanto richiesto dai singoli comuni
- k) catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco
- l) procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- m) Servizio civile
- n) Servizi di prossimità
- o) Sistema informativo territoriale di cartografia (S.I.T.)
- p) Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
- q) Organizzazione unitaria dei servizi demografici
- r) Sportello unico per le attività produttive e commercio
- s) Pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art. 23 L.R. 65/14
- t) Adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione di cui alla legge n.190/2021 e alla trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013
- u) Organo di revisione contabile
- v) sviluppo economico e della competitività
- w) promozione del territorio ed organizzazione delle attività culturali

**2.** abrogato

**3.** L'Unione rappresenta, altresì, i comuni nella progettazione e realizzazione del progetto aree interne, svolgendo i compiti previsti nell'accordo di programma.

**4.** In relazione alla funzione fondamentale di cui alla lettera a) del 1° comma, presso l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio è istituito Il servizio associato di protezione civile che rappresenta l'unità di supporto per le amministrazioni nel fronteggiare, anche in emergenza, gli eventi di carattere locale per la gestione di eventi emergenziali di protezione civile, secondo le disposizioni normative vigenti.

**5.** In relazione alla funzione fondamentale della polizia municipale e polizia amministrativa, l'esercizio delle funzioni attribuite dall'ordinamento alla polizia municipale, si applica l'art.1 comma 113 della legge n.56/2014.

**6.** In relazione al servizio di cui alla lettera p) del comma 1, si specifica che i Comuni conferiscono all'Unione l'organizzazione e la gestione unitaria dei servizi demografici, per quanto attiene agli aspetti strumentali, organizzativi e gestionali, al fine di prevedere una forma di coordinamento, idonea a garantire unitarietà degli interventi, fermo restando che le funzioni di stato civile ed anagrafe, di competenza statale (articolo 14 T.u.e.l. 267/2000) rimangono in capo ai rispettivi Sindaci dei Comuni associati, nella loro qualità di ufficiale di governo. Previa apposita convenzione, i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione delegano le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dei singoli Comuni associati.

**7.** Abrogato

**8.** Abrogato

**9.** abrogato

**10.** abrogato

**11.** abrogato

#### **Articolo 7 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'art. 6**

**1.** L'Unione può esercitare, in nome e per conto dei comuni aderenti, le funzioni ed i servizi di seguito indicati:

- a) Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per le acquisizioni di lavori, forniture beni e servizi
  - b) Ufficio unico procedimenti disciplinari
  - c) Adempimenti connessi al regolamento europeo 2016/679 e Responsabile protezione dati (Data protector Officer)
  - d) Ufficio unico per la progettazione lavori pubblici
  - e) servizio associato di segreteria
  - f) controllo di gestione.
2. Le funzioni elencate al presente articolo possono essere attivate, per tutti i comuni o per parte di essi, in qualsiasi momento dall'Unione dei Comuni previa adozione di delibera di giunta dell'Unione approvata con voto unanime alla presenza di tutti i suoi componenti.
3. L'Unione può, inoltre, esercitare tutte le altre funzioni e i servizi di competenza comunale, diversi da quelli previsti dall'art.6 e dal presente articolo, per tutti i Comuni o anche per parte di essi e attivarli e renderli effettivi in modo progressivo.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al comune competenze amministrative residuali.
5. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione saranno stabilite mediante convenzione tra l'Unione e il Comune o i Comuni interessati da approvare da parte del Consiglio dell'Unione e dei Consigli comunali interessati.
6. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

#### **Articolo 8 - Servizi di prossimità**

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 con priorità per i territori dei Comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle Comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziani e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
2. La Giunta dell'Unione approva il programma delle iniziative e relazione al consiglio sullo stato di attuazione.
3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dall'Unione a decorrere dal 01.10.2012.

#### **Articolo 9 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e per altri soggetti pubblici**

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs n. 267/2000, come integrato con l'art. 20 della L.R. n. 68/2011 e s.m.i. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata.
2. abrogato
3. Possono essere attribuite all'Unione mediante convenzione funzioni di altri soggetti pubblici diversi dagli enti locali ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. Le suddette funzioni sono esercitate limitatamente al territorio dei comuni associati. Per l'approvazione dell'atto nel Consiglio è previsto il voto favorevole di tutti i Sindaci.

## **Articolo 10 -[abrogato]**

## **Articolo 11 -[abrogato]**

### **Articolo 12 - Disposizioni finali**

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.
2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adotteranno atti in difformità.

### **Capo III - Organi di governo ed organi consultivi**

#### **Articolo 13 - Organi di governo dell'Unione**

1. Sono organi di governo dell'Unione:
  - a) il Consiglio;
  - b) il Presidente;
  - c) la Giunta.
2. Gli organi dell'unione, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'ente, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

#### **Articolo 14 - Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da nove consiglieri, ivi incluso il Presidente, eletti dai rispettivi consigli comunali. I sindaci dei Comuni compresi nel territorio dell'Unione sono componenti di diritto del consiglio, e sono compresi nel numero dei consiglieri spettanti ad ogni comune; gli altri membri sono eletti nel proprio seno da ciascun consiglio comunale, secondo le modalità appresso indicate ed in modo da garantire la rappresentanza e la partecipazione delle minoranze.
2. Il numero dei rappresentanti di ciascun comune nel Consiglio dell'Unione è quello di seguito indicato:
  - a) Cantagallo n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
  - b) Vaiano n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
  - c) Vernio n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze).
3. Sono rappresentanti di ciascun Comune, oltre al Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza eletti dal consiglio con voto disgiunto. Nel caso in cui dalle operazioni di votazione scaturisca un risultato di parità, risulta eletto come rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione il consigliere con la maggiore cifra individuale e, a parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età.
4. In caso di cessazione dalla carica di consigliere si applica quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della cessazione, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del consiglio dell'Unione, il sindaco, nonché il consigliere comunale di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del consiglio dell'unione, il consigliere più anziano di età.

5. È compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del precedente comma.
6. Il consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 6.
7. In caso di rinnovo del consiglio comunale di uno dei Comuni costituenti l'Unione si applicano i commi da 4 a 6 del presente articolo.
8. In caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ove non diversamente previsto dalle leggi regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 141 del d. lgs. n. 267/2000.

#### **Articolo 15 - Entrata in carica e convalida dei consiglieri**

1. Il consigliere dell'Unione entra in carica al momento dell'elezione o decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 14, comma 4 del presente Statuto allo spirare del termine stesso.
2. Il consigliere esercita le sue funzioni, a partire dall'argomento all'ordine del giorno del consiglio successivo alla convalida; in tale seduta il consiglio provvede alla verifica della inesistenza delle cause di incompatibilità.

#### **Articolo 16 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere**

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'Unione.
2. Ai fini del presente articolo, per "*genere prevalente nel consiglio comunale*" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.
3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

#### **Articolo 17 - Competenze del consiglio**

1. Il consiglio esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. La competenza del consiglio è limitata:
  - a) all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e le altre norme della legislazione vigente riconducono alla competenza dei consigli comunali;
  - b) alla costituzione di commissioni consiliari per l'esercizio di funzioni istruttorie e consultive connesse a settori di attività di competenza dell'unione o per lo studio di particolari problemi, la cui istituzione, composizione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo comma 2;
  - c) all'approvazione degli ulteriori atti e provvedimenti per i quali il presente Statuto ed i regolamenti dell'Unione, in linea con le disposizioni di legge, riconducono all'organo rappresentativo la relativa competenza a deliberare.
2. Il consiglio adotta un regolamento di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

### **Articolo 18 - Convocazione, sedute e deliberazioni del consiglio**

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, che provvede alla definizione del corrispondente ordine del giorno e presiede il consiglio medesimo.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio entro venti giorni, in presenza di richiesta da parte di almeno due dei consiglieri dell'Unione in carica corrispondente ad 1/5, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio, sottoscritto dal Presidente e pubblicato all'albo pretorio dell'Unione, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Deve essere notificato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza per posta elettronica certificata, o, previo consenso scritto del consigliere, per posta elettronica non certificata. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno della seduta già convocata devono essere fatte pervenire ai consiglieri - almeno ventiquattro ore prima della relativa adunanza.
4. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.
5. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'ufficio segreteria dell'Unione almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, affinché i consiglieri ne possano prendere visione. Il deposito delle proposte di deliberazione e degli atti relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'adunanza. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi Comunicati dai consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.
6. Il consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio. La seduta del Consiglio è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri che lo compongono.
7. Il Presidente predispone la pubblicazione sul sito web delle convocazioni del consiglio e delle decisioni assunte.
8. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese. Avvengono per voto segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio.
9. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con funzioni consultive, referenti ed assistenza e ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o comunque da chi ha presieduto la seduta.

### **Articolo 19 - Diritti e doveri**

1. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Spettano loro il diritto di iniziativa su tutte le questioni riconducibili alle competenze del Consiglio e le prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dalle disposizioni legislative, statutarie e quelle regolamentari dell'Unione dei Comuni e dei rispettivi Comuni di appartenenza.

## **Articolo 20 - Decadenza, dimissioni dei consiglieri**

1. La qualità di consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dallo Statuto, nonché per effetto della mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive del consiglio.
2. Sono assenze giustificate a titolo esemplificativo quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro e studio, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del consiglio. Il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio. Il consigliere fatto oggetto di formale contestazione da parte dell'assemblea ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e controdeduzioni o, eventualmente, per eliminare le cause che comportano la decadenza dalla carica. Il termine decorre dalla data di notificazione all'interessato della deliberazione di contestazione. Nella prima seduta successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente dell'Unione stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro dieci giorni, Comunica le dimissioni del consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.
4. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'unione. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5.
5. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'unione appena divenute efficaci. In tal caso il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.
6. Il consigliere cessa altresì dalla carica nei casi e tempi previsti dall'articolo 31 comma 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

## **Articolo 21 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dalla giunta con proprio atto tra i componenti della stessa a rotazione tra i sindaci dei comuni associati. La rotazione avverrà ogni venti mesi, con decorrenza dalla nomina, partendo dal Sindaco del Comune di Cantagallo, successivamente il Sindaco del Comune di Vaiano ed infine il Sindaco del Comune di Vernio.
2. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco, le funzioni del Presidente, saranno assunte dal subentrante dalla data di proclamazione a Sindaco per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato. È fatta salva la facoltà di poter rinunciare mediante dimissioni alla carica; in tali casi è eletto Presidente, il Sindaco che succede nell'ordine prestabilito.
3. Le dimissioni volontarie da Presidente, indirizzate per iscritto alla giunta dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. Dalla data di efficacia delle dimissioni, di decadenza o di cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco che succede secondo la

turnazione di cui al comma 1, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fintanto che la giunta dell'Unione non ha provveduto alla elezione del nuovo Presidente.

### **Articolo 22 - Competenze del Presidente**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. È legale rappresentante dell'ente, che rappresenta anche in giudizio. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, salvo il potere dell'avocazione indipendentemente dall'impedimento, è attribuibile al Segretario o ai responsabili delle unità organizzative – uffici, in base a una delega rilasciata dal Presidente. Convoca e presiede il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto, ove previsto espressamente dalle convenzioni al riguardo stipulate tra i Comuni e l'Unione.
2. In particolare, il Presidente:
  - a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;
  - b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
  - c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
  - d) cura, propone, dirige e controlla, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le attività di programmazione e pianificazione attinenti alle attività ed alle competenze istituzionali dell'unione;
  - e) promuove e sottoscrive, previa deliberazione del consiglio dell'Unione, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;
  - f) nomina e revoca, con proprio decreto, i responsabili degli uffici e dei servizi dell'unione, nonché il responsabile dell'esercizio associato di ogni singola funzione o servizio, impartendo agli stessi le direttive inerenti l'esercizio delle loro funzioni;
  - g) si avvale del Segretario di un comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, impartendo allo stesso le direttive relative all'esercizio delle proprie funzioni;
  - h) può affidare ai singoli componenti della giunta specifiche deleghe, attinenti alle funzioni, ai servizi ed alle attività di competenza dell'Unione;
  - i) nomina un sostituto tra i membri della giunta per i casi di assenza o impedimento temporaneo.
3. In relazione al dettato di cui alla *lettera b)*, comma 1° dell'articolo 6, del presente Statuto, svolge le funzioni attribuite in materia di polizia locale, in conformità alla legge n.56/2014.

### **Articolo 23 - Composizione della giunta**

1. La giunta è composta dai Sindaci dei Comuni, che rivestono la carica di assessori, di cui uno assume la carica di Presidente. Non sono ammissibili le dimissioni da componente della giunta dell'Unione, salvo che per far fronte a situazioni di incompatibilità.
2. La cessazione dalla carica di sindaco determina la cessazione immediata da componente della giunta.

### **Articolo 24 - Competenze della giunta**

1. La giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti previsti dall'articolo 48 del d. lgs. n. 267/2000, nonché quelli ulteriori espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, la giunta:
- a) attua gli indirizzi del consiglio;
  - b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
  - c) riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività;
  - d) approva, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione dell'ente ed il piano delle performance provvedendo in tale contesto all'assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnico-operative individuate come necessarie in funzione del perseguimento delle finalità gestionali rispettivamente assegnate;
  - e) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, conformemente agli indirizzi deliberati dal consiglio;
  - f) disciplina con apposite deliberazioni l'orario di ufficio, di servizio dell'ente;
  - g) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del consiglio entro il termine previsto dalla legislazione vigente;
  - h) adotta gli atti di cui agli articoli 8, 9 e 11 del presente Statuto;
  - i) delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 9 del presente Statuto;
  - j) delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, nei casi previsti dall'articolo 9 del presente Statuto.

#### **Articolo 25 - Funzionamento della giunta**

1. Le deliberazioni della giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza.
2. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali, anche per collegamento telematico in videoconferenza. Alle sedute della giunta partecipa, il Segretario con funzioni consultive, referenti ed assistenza e ne cura la verbalizzazione.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare, per l'esame di particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli assessori comunali competenti per materia, il collegio dei revisori, i rappresentanti di enti pubblici, i dirigenti, i responsabili dei servizi, i dipendenti dell'ente, nonché professionisti ed esperti ai quali l'unione abbia già conferito apposito incarico professionale.
4. La giunta è convocata dal Presidente, che la presiede.

#### **Art.25 bis Rapporti tra la Giunta dell'Unione e le Giunte Comunali**

1. Gli Assessori dell'Unione curano il collegamento con le Giunte Comunali sulle materie trasferite all'Unione.
2. Gli Assessori dell'Unione possono avvalersi delle Conferenze degli Assessori comunali, composte dagli Assessori di ogni singolo Comune delegati per le materie trasferite all'Unione.
3. Le Conferenze svolgono attività propositive e consultive, ed esprimono pareri per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
4. Ogni Conferenza degli Assessori può essere convocata dal Presidente o dall'assessore dell'Unione delegato per la specifica materia trasferita.
5. E' istituita la Conferenza permanente degli Assessori alla Cultura, Turismo e promozione del territorio dei singoli comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.6 lettera v) e W).

## **Capo IV – Organizzazione**

### **Articolo 26 - Organizzazione degli uffici**

1. Il funzionamento degli uffici si basa sul principio della separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico, che competono agli organi elettivi, e i poteri di gestione che sono attribuiti ai responsabili/dirigenti.
2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai responsabili dei servizi dell'Unione, spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di gestione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

### **Articolo 27 - Principi generali di organizzazione**

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia alle mutevoli esigenze che ne derivano dai programmi concreti fissati dall'amministrazione, sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.
3. I responsabili dell'Unione possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione nazionale statale o regionale, anche per i singoli Comuni, quando la legislazione stabilisce implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

### **Articolo 28 - Principi generali in materia di personale**

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

### **Articolo 29 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. Nel rispetto del vigente ordinamento del pubblico impiego e dei principi del presente Statuto, la giunta approva, sulla base degli indirizzi generali del consiglio, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in conformità ai principi stabiliti nella legge e descritti negli articoli precedenti.
2. Il regolamento di cui al comma precedente, tra l'altro, disciplina le modalità con le quali il Segretario e i responsabili dei servizi dell'ente, esercitano la capacità e i poteri del privato

datore di lavoro, di cui sono titolari in materia di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di lavoro, per la parte che loro compete in base alle disposizioni di legge, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Ente, nonché delle altre disposizioni recate in altre fonti funzionalmente connesse.

3. Il regolamento di cui al primo comma determina, altresì, le modalità ed i limiti delle autorizzazioni ai dipendenti a svolgere attività lavorativa estranea al rapporto di impiego, subordinando le stesse all'assolvimento, da parte dei richiedenti, degli obiettivi e del carico di lavoro assegnato.
4. In ordine al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dall'unione si applicano le norme previste nei contratti collettivi di categoria ai sensi dell'articolo 45 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.

### **Articolo 30 - Controlli interni**

1. Nell'ambito della sua autonomia normativa e organizzativa, l'Unione disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali di cui al d. lgs. n. 267/2000 e secondo i principi dettati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. il sistema dei controlli interni si compone di:
  - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  - b) controllo di gestione;
  - c) controllo degli equilibri finanziari;
  - d) controllo sullo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali;
  - e) controllo della qualità dei servizi erogati e sul grado di soddisfazioni degli utenti.
3. La progettazione d'insieme dei "controlli interni" rispetta i principi generali e obbligatori applicabili nell'ambito dell'autonomia organizzativa e regolamentare dell'unione nel modo seguente:
  - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
  - b) valutare l'adequatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
  - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
  - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
  - e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

### **Articolo 31 - Il Segretario dell'Unione**

1. Svolge le funzioni di Segretario dell'Unione, il Segretario della segreteria convenzionata tra i Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio. In caso di scioglimento della convenzione, il Presidente si avvarrà del Segretario di uno dei predetti Comuni.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività. il Segretario inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  - c) roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.

#### **Articolo 31-bis - Il vice segretario dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione può nominare con le procedure previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un vice segretario, tra i dipendenti di categoria D dell'Unione ovvero di uno dei Comuni associati, mediante, apposita convenzione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per accedere al concorso di segretario comunale.

#### **Articolo 32 - Personale dell'Unione**

1. Il personale dell'Unione è composto da:
  - a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
  - b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti, ivi inclusi gli operai addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e indeterminato, per la realizzazione in amministrazione diretta delle attività inerenti la bonifica, la gestione del patrimonio agricolo forestale regionale e le ulteriori funzioni e competenze di pertinenza dell'Unione e non trasferite alla Regione;
  - c) l'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale, con al vertice la figura apicale del segretario e suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un responsabile del servizio. La giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

#### **Articolo 33 - [abrogato]**

#### **Articolo 34 - Difensore civico [abrogato]**

### **Capo V - Ordinamento finanziario e contabile**

#### **Articolo 35 - Principi generali**

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'unione.

### **Articolo 36 - Finanze dell'Unione**

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa unione, le entrate derivanti da:
  - a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
  - b) trasferimenti e contributi dello stato, della Regione e degli enti locali;
  - c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
  - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
  - e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
  - f) trasferimenti della Regione ai sensi dell'art. 94 L.R. n. 68/2011 e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
  - g) fondo della montagna di cui all'art.87 della L.R. n.68/2011;
  - h) trasferimenti Comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
  - i) rendite patrimoniali;
  - j) accensione di prestiti;
  - k) prestazioni per conto di terzi;
  - l) altri proventi o erogazioni.
3. I Comuni partecipanti all'Unione determinano le risorse da trasferire all'Unione medesima per il funzionamento della stessa. Le risorse sono determinate in parte in quota fissa e in parte in quota variabile secondo le funzioni trasferite, la complessità delle stesse riferite alle singole amministrazioni. Con deliberazione della giunta dell'unione, adottata all'unanimità dei voti, vengono stabilite le risorse che ciascun Comune trasferisce all'unione per il successivo triennio.
4. Nella definizione delle iniziali risorse da trasferire si fa riferimento a quelle impiegate dal singolo comune nel triennio precedente, tenuto conto:
  - a) delle caratteristiche relative all'esercizio delle funzioni o del servizio sul territorio;
  - b) della popolazione amministrata e/o degli utenti dei servizi;
  - c) del livello quali-quantitativo del servizio che l'unione intende conseguire;
  - d) della necessaria strutturazione organizzativa ed amministrativa che deve assumere l'unione per l'adeguato esercizio delle funzioni o dei servizi affidati, secondo specifici indicatori di efficienza e di efficacia.
5. I trasferimenti dei Comuni in favore all'unione, detratto il sostegno finanziario della regione di cui all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, saranno rimodulati al termine di ciascun anno, dalla giunta dell'unione in base all'andamento degli elementi di cui al comma precedente e dei relativi indicatori. Nei bilanci annuali dei Comuni associati sono allocate le corrispondenti unità elementari di spesa.

### **Articolo 37 - Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Il consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario e gli altri principi in materia di armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il bilancio annuale di previsione, finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati al consiglio dell'Unione, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

3. Nel sito internet dell'Unione sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.

#### **Articolo 38 - Controllo di gestione**

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione, secondo la disciplina prevista dal regolamento, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia gestionale nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e la qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

#### **Articolo 39 - Rendiconto di gestione**

1. Il consiglio approva il rendiconto di gestione, su proposta della giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa ed agli altri allegati previsti dalla legge.

#### **Articolo 40 – Il collegio dei revisori**

1. L'Unione si avvale delle funzioni dell'organo di revisione associato di cui al comma 3 bis dell'articolo 234 del D.lgs. 267/2000 e costituito da un collegio di revisori, scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. Competono al collegio dei revisori le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il collegio dei revisori non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. l'esercizio delle funzioni di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni ogni revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione e dei Comuni associati connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del collegio dei revisori è determinato dal consiglio, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 41 - Servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica ad un soggetto abilitato.
2. (soppresso)
3. Il servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione appositamente stipulata con il tesoriere, approvata preliminarmente dal consiglio dell'Unione.

#### **Articolo 42 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Unione è inizialmente costituito:
  - a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità montana Val di Bisenzio, cui l'Unione subentra;
  - b) dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo del pari alla estinta Comunità montana Val di Bisenzio.
2. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

## **Capo VI - Durata, nuove adesioni, recesso e scioglimento**

### **Art.43 bis – Adesioni di nuovi comuni all'unione**

1. L'adesione all'Unione di nuovi comuni è subordinata alla modifica del presente statuto approvata dai consigli dei comuni già aderenti, su proposta della Giunta dell'Unione, con le maggioranze previste dall'art.24, comma 3 della L.R. n.68/2011.
2. Le richieste di adesione devono essere presentate al presidente entro il 30 giugno di ciascun anno e, se accolte, il Comune richiedente entra a far parte dell'Unione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è divenuta efficace la modifica statutaria.
3. La richiesta di adesione deve essere accompagnata da un protocollo, concordato fra il sindaco ed il presidente dell'unione, contenente le modalità dell'ingresso del nuovo comune con particolare riferimento alle gestioni associate cui il comune intende aderire ed alla relativa tempistica.
4. Il presidente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la sottopone, assieme al protocollo, all'attenzione della giunta per la formulazione della proposta da trasmettere ai comuni aderenti per il recepimento.

### **Articolo 43 - Durata dell'unione**

1. L'Unione ha durata illimitata.
2. Sono fatti salvi il diritto di recesso del singolo comune o la facoltà di scioglimento nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto.

### **Articolo 44 - Recesso del Comune**

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di tre anni dalla data di costituzione. In caso di recesso determinato dalla volontà di costituire o aderire ad altra unione il termine è di quattro mesi.
- 1 bis. Laddove il recesso di un comune faccia venir meno le condizioni di cui all'art.24 comma 4 della L.R. n.68/2011 si avviano le procedure per lo scioglimento.
2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie (art. 6 comma 4 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
  - b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi quarantacinque giorni, pone all'ordine del giorno del consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente, esplicitando la relativa motivazione. Il consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al Comune medesimo;
  - c) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di trenta giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro dieci giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, alla giunta regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

### **Articolo 45 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso**

1. Il recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 2. Il responsabile del servizio finanziario dell'Unione, entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del presente Statuto, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'unione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi del presente Statuto e, in tale contesto, di quelli conferiti dal comune recedente.
2. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione, che contestualmente approva anche la convenzione da stipulare con il comune interessato per la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.
3. Se la convenzione non è sottoscritta entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del presente Statuto, la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato di comune accordo dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.
4. In caso di recesso, si osservano le seguenti disposizioni:
  - a) per le obbligazioni: il comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della deliberazione di recesso di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del presente Statuto, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'unione sulla base della convenzione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;
  - b) per il patrimonio: il patrimonio acquisito dall'unione rimane nella disponibilità dell'unione medesima, ad eccezione di ciò che è stato conferito dal comune receduto ed è ritenuto non indispensabile per l'esercizio delle funzioni e dei servizi del presente Statuto. È comunque escluso dalla successione e rimane in ogni caso nella piena disponibilità dell'Unione il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Val di Bisenzio. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi Comunitari, statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti, qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;
  - c) per il personale: il personale distaccato, comandato o trasferito presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza.
  - d) per gli interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del comune receduto;
  - e) soppresso;
  - f) per le istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere i procedimenti relativi alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione in via definitiva della deliberazione di recesso del Comune.

#### **Art.45 bis – Recesso dalla funzione**

1. Il comune partecipante all'unione può recedere dall'assegnazione di una o più funzioni o servizi.
2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso devono avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere dalla funzione o servizio ed il termine del recesso;
  - b) il presidente dell'unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del giorno della giunta dell'unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente, esplicitando la relativa motivazione. La giunta dell'unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al comune medesimo;
  - c) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni della giunta dell'unione.
3. Per gli effetti del recesso dalle funzioni e servizi si applica quanto previsto da questo capo.

#### **Articolo 46 – Scioglimento**

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento ovvero se si verificano le condizioni di cui all'art.44 comma 1 bis. È altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.
2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) il consiglio dell'Unione, su proposta di un consiglio comunale o della giunta dell'Unione, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;
  - b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni ed alla giunta regionale la determinazione assunta dal consiglio;
  - c) i consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione ed alla Giunta Regionale. La deliberazione del consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del comune.
3. Se la maggioranza dei consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento ovvero se si verificano le condizioni di cui all'art.44 comma 1 bis, il Presidente dell'Unione ne dà comunicazione alla Giunta Regionale che entro novanta giorni dal ricevimento, con propria deliberazione prende atto di quanto espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 della Legge Regionale n. 68/2011 e successive modificazioni.
4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione, purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), del presente Statuto; il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.
5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del presente Statuto viene meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta Regionale la necessità di procedere allo

scioglimento dell'Unione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 della Legge Regionale n. 68/2011 e successive modificazioni.

#### **Articolo 47 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto dalla data con cui la Giunta Regionale con propria deliberazione prende atto di quanto espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 della Legge Regionale n. 68/2011 e successive modificazioni.
2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:
  - a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che sarà trasferito ai Comuni o ad altri enti locali, secondo i seguenti criteri:
    - di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'Ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;
    - relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestiti dall'Unione, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di ente capofila della corrispondente gestione associata;Per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione la cui gestione associata si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione, il personale ivi impiegato:
    - qualora trasferito presso l'Unione da uno dei Comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito;
    - qualora assunto in altro modo dall'Unione, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta, e subordinatamente al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione;
  - b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione, secondo i seguenti criteri:
    - 1) nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni ed i servizi delegati o conferiti dallo stato, dalla regione e dalla provincia succede l'ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;
    - 2) in ordine ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e) del presente comma;
  - c) il patrimonio acquisito dall'Unione, che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:
    - 1) i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti relativi alle funzioni ed ai servizi delegati o conferiti dallo stato, dalla regione e dalla provincia vengono trasferiti all'ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;
    - 2) in ordine ai beni mobili e immobili, ai crediti ed ai debiti relativi alle funzioni ed ai servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;
  - d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
    - 1) per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, i beni e le risorse strumentali acquisite ai fini del relativo esercizio sono trasferiti al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;
    - 2) fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1), la proprietà dei beni e delle risorse strumentali di cui trattasi viene ripartita tra i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento in ragione della misura percentuale complessiva in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;

- e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali, che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:
    - 1) per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, nei relativi rapporti attivi e passivi subentra il Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;
    - 2) fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1, tutti i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento divengono effettivamente contitolari dei rapporti attivi e passivi nella misura in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;
  - f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente;
  - g) I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità montana Val Bisenzio sono assegnati secondo le disposizioni del piano, ferme restando le diverse disposizioni della Regione.
3. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione, deliberata dai rispettivi organi rappresentativi e stipulata tra l'Unione e tutti i Comuni che ne fanno parte. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano, ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione Toscana e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, a norma di legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

## **Capo VII - Modifiche statutarie**

### **Articolo 48 - Modifiche statutarie**

- 1. Lo Statuto dell'Unione è modificato osservando le procedure del presente articolo.
- 2. L'iniziativa per le modifiche statutarie, salvo quanto stabilito per le modifiche ricognitive, spetta ad ogni Sindaco ed al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un sindaco, convoca la Giunta che delibera all'unanimità. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette ai Comuni per l'approvazione. I Consigli Comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali.
- 3. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non si sono espressi con deliberazioni conformi dei rispettivi consigli comunali, la giunta dell'Unione, può ritirarla o modificarla. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il consiglio dell'Unione approva la modifica con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'Unione. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria - che viene nell'atto riportata integralmente - dispone la pubblicazione dell'atto sul bollettino ufficiale della Regione Toscana e la trasmissione al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Unione.
- 4. Le modifiche da apportare allo Statuto a seguito dell'avvenuto recesso del singolo comune sia dalla gestione di alcune delle funzioni di cui all'art. 6 sia dall'Unione, sono adottate a titolo ricognitivo dalla giunta dell'Unione. Alla deliberazione ricognitiva è allegato il testo coordinato dello statuto. La deliberazione è comunicata ai comuni partecipanti come previsto dall'art. 25,

comma 4, della L.R. 68/2011. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e riporta gli estremi della deliberazione della Giunta dell'Unione.

## **Capo VIII - Norme transitorie e finali**

### **Articolo 49 – (abrogato)**

### **Articolo 50**

#### **Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, ad eccezione di quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative regolamentari dettate dal singolo Comune in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'unione diretti a surrogare le disposizioni normative comunali.

### **Articolo 51 – (abrogato)**

### **Art.52 - Norma finale**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e successive modificazioni.

### **Articolo 53 - Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ultimo comune che ha provveduto alla pubblicazione.